

TESTO COORDINATO DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E
DEGLI ENTI REGIONALI

A cura della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione: Servizio amministrazione personale regionale

Approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 10 settembre 2004, I Supplemento straordinario al B.U.R. n. 36 dell'8 settembre 2004, S.S. n. 16.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 2 maggio 2005, II Supplemento straordinario al B.U.R. n. 17 del 27 aprile 2005, S.S. n. 11.

Avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R. del 2 maggio 2005, II Supplemento straordinario al B.U.R. n. 17 del 27 aprile 2005, S.S. n. 11.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 31 maggio 2006, n. 22.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 4 luglio 2007, n. 27.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 074/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 26 marzo 2008, n. 13.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 20 agosto 2008, n. 34.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 30 dicembre 2009, n. 52.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 4 luglio 2012, n. 27.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., pubblicato sul B.U.R. dell'11 settembre 2013, n. 37.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 30 luglio 2014, n. 31.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 4 febbraio 2015, n. 5.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2015, n. 065/Pres., pubblicato sul I Supplemento ordinario n. 12 del 30 marzo 2015 al B.U.R. n. 12 del 25 marzo 2015.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 30 settembre 2015, n. 39.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 046/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 16 marzo 2016, n. 11.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2018, n. 0155/Pres., pubblicato sul B.U.R. dell'1 agosto 2018, n. 31.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0117/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 31 luglio 2019, n. 31.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 10 febbraio 2020, n. 017/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 19 febbraio 2020, n. 8.

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020, n. 084/Pres. pubblicato sul B.U.R. dell'1 luglio 2020, n. 27

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2020, n. 0173/Pres. pubblicato sul B.U.R. del 23 dicembre 2020, n. 52

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 076/Pres. pubblicato sul B.U.R. del 19 maggio 2021, n. 20

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres. pubblicato sul B.U.R. del 2 marzo 2022, n. 9

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2023, n. 119/Pres. pubblicato sul B.U.R. Il supplemento ordinario del 10 luglio 2023, n. 23 al B.U.R. del 5 luglio 2023 n. 27

Modifiche approvate con decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2024, n. 097/Pres. pubblicato sul B.U.R. del 24 luglio 2024, n. 30

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo dell'amministrazione e degli Enti regionali nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali, secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa.

Art. 2¹ (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, all'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, e agli Enti di decentramento regionale (EDR), di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21.

¹ Articolo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e quindi modificato, con decorrenza dal 1° aprile 2015, dal DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e, con decorrenza 2 agosto 2018, dal DPRReg 0155./Pres. di data 26 luglio 2018, sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 117/Pres. di data 18 luglio 2019, sostituito, con decorrenza 1 marzo 2020, con il DPRReg 017/Pres. di data 10 febbraio 2020, modificato, con decorrenza 1 luglio 2020, con il DPRReg 084/Pres. di data 16 giugno 2020 e modificato, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021.

Art. 3
(Principi e criteri generali di organizzazione)

1. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa e le procedure più adeguate al perseguimento delle finalità istituzionali. Esse sono informate alla massima flessibilità e sono soggette alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento dell'attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

2. L'organizzazione dell'Amministrazione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:

- a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massimo livello, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
- c) lo sviluppo dell'attività dell'amministrazione secondo il ciclo pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo operativo, valutazione;²
- d) la chiara individuazione degli ambiti di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
- e) lo sviluppo della professionalità e la valorizzazione delle competenze, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;
- f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

Art. 4³
(Atti di organizzazione)

1. Gli atti di organizzazione definiscono l'articolazione e le modalità di funzionamento delle strutture. Essi sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta regionale, dal Direttore generale, dai direttori centrali e dagli altri direttori dell'Amministrazione.

Art. 5
(Principio di separazione)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua il principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

² Lettera modificata con il DPRReg 074/Pres. di data 11 marzo 2008 e con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

³ Articolo modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo, mediante i quali individua le finalità da perseguire in ogni ambito di intervento, la loro ordinazione secondo i criteri di priorità e la relativa assegnazione delle risorse necessarie.

2 bis. La Giunta regionale adotta gli atti di prenotazione delle risorse in relazione ai provvedimenti di propria competenza.⁴

3. Documento fondamentale per l'attività di indirizzo è il programma di governo, sulla base del quale, viene elaborato il Piano strategico regionale previsto all'articolo 13.

4. In attuazione del principio di separazione e al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici regionali, i compiti di direzione amministrativa si concretizzano mediante lo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei dirigenti nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dagli organi di governo. I dirigenti esercitano autonomi poteri di scelta e organizzazione delle risorse e svolgono attività di programmazione e di esplicitazione dei connessi obiettivi, predispongono il budget, e svolgono l'attività di direzione, di vigilanza e di controllo, e in particolare la gestione di risorse finanziarie, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali.

5. *soppresso*⁵.

Art. 6

(Rapporti tra organi di governo e dirigenza)

1. I direttori realizzano gli obiettivi ed i programmi elaborati, con il loro contributo, dagli organi di governo. I direttori sono tenuti a mantenere costantemente informati gli assessori e a fornire loro gli atti, le elaborazioni e le informazioni richieste.

2. I direttori sono tenuti a formulare proposte e progetti per la risoluzione di problemi, l'individuazione di servizi innovativi o il miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza delle attività in essere.

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 7⁶

(Articolazione della struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale si articola in:

a) Direzione generale;

b) direzioni centrali;

⁴ Comma introdotto con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022.

⁵ Comma soppresso con il DPRReg 0159/Pres. di data 23 maggio 2006.

⁶ Articolo modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, con il DPRReg 0145/Pres. di data 15 luglio 2014, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e sostituito con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015 e con il Allegato sostituito con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e modificato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

- b bis) unità operative complesse;⁷
- b ter) unità operative specialistiche;⁸
- c) soppressa⁹
- d) servizi;
- d bis) posizioni organizzative;¹⁰
- e) strutture stabili di livello inferiore al servizio.

1 bis. Le strutture direzionali di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) e quelle equiparate alle stesse sono strutture organizzative complesse.¹¹

2. La Direzione generale è l'unità di livello direzionale operante a supporto dell'attività del Direttore generale.

3. Le direzioni centrali, distinte in direzioni di staff e direzioni di line, costituiscono le unità di livello direzionale di massima dimensione e vengono istituite secondo le indicazioni e le priorità desumibili dal programma di governo.

4. Le direzioni di staff sono responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale e assicurano le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta l'Amministrazione regionale. Le direzioni di line sono responsabili del soddisfacimento finale delle esigenze degli utenti. La relazione fra direzioni di staff e direzioni di line deve essere improntata a criteri di cooperazione e di integrazione, ferma restando la diversità dei ruoli e delle responsabilità organizzative di ciascuna struttura.

4 bis. Le unità operative complesse (UOC) e le unità operative specialistiche (UOS) sono strutture organizzative di livello direzionale istituite presso le Direzioni centrali o equiparate e preordinate al presidio di settori di attività ad elevato livello di complessità funzionale ed organizzativa, afferenti ad uno o più Servizi o incarichi di Staff o posizione organizzativa.¹²

5. soppresso.¹³

6. I servizi costituiscono unità organizzative di livello direzionale inseriti nelle strutture organizzative complesse ovvero tra le strutture della Presidenza.¹⁴

6 bis. Le posizioni organizzative sono unità organizzative di livello non direzionale che possono essere istituite alle dipendenze delle strutture organizzative complesse, dei servizi, o strutture direzionali equiparate, e sono preposte all'assolvimento di particolari

⁷ Lettera introdotta, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁸ Lettera introdotta, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁹ Lettera soppressa, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

¹⁰ Lettera introdotta, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021.

¹¹ Comma introdotto, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹² Comma introdotto, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹³ Comma soppresso, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

¹⁴ Comma sostituito, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

funzioni comportanti l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni.¹⁵

7. Le strutture stabili di livello inferiore al servizio sono unità organizzative di livello non direzionale istituite per esigenze di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto dell'attività dei dirigenti e delle posizioni organizzative.¹⁶

8. La Presidenza della Regione può articolarsi in direzioni centrali o strutture direzionali equiparate, Uffici e servizi. Fanno, in ogni caso, parte della Presidenza della Regione la Direzione generale, il Segretariato generale, quale direzione centrale, la Protezione civile della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale, l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio stampa e comunicazione.¹⁷

8 bis. In relazione all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale della Regione, nell'ambito della Presidenza della Regione opera, con l'autonomia di cui all'articolo 254 comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, l'Agenzia quotidiana di stampa <<Regione cronache>> (ARC); la collocazione, a livello organizzativo, dell'Agenzia e le relative specifiche funzioni sono definite con il provvedimento di cui al comma 10.¹⁸

9. Fa altresì parte della Presidenza della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale, l'Avvocatura della Regione. L'Avvocatura della Regione è l'ufficio legale specificamente istituito presso l'Amministrazione regionale per l'esercizio dell'attività contenziosa nonché per quella di consulenza riferita anche all'attività legislativa e regolamentare dell'Amministrazione medesima. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura della Regione è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.¹⁹

10. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture direzionali di cui al comma 1, lettere b), b bis), b ter) e d) e al comma 8, primo periodo e l'attribuzione delle funzioni di dette strutture nonché delle direzioni e Uffici di cui al comma 8 secondo periodo e comma 9, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, d'intesa con il Direttore generale. Le deliberazioni adottate ai sensi del presente comma sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo.²⁰

11. abrogato.²¹

Art. 7 bis²²

(Individuazione delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali)

¹⁵ Comma introdotto, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021, modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁶ Comma modificato, con decorrenza 23 dicembre 2020, con il DPRReg 0173/Pres. di data 7 dicembre 2020 e, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021.

¹⁷ Comma sostituito, con decorrenza 1 marzo 2020, con il DPRReg 017/Pres. di data 10 febbraio 2020 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁸ Comma introdotto con decorrenza 1 marzo 2020, con il DPRReg 017/Pres. di data 10 febbraio 2020.

¹⁹ Comma modificato, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

²⁰ Comma modificato, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

²¹ Comma abrogato, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018.

²² Articolo sostituito con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, e con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, modificato con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e abrogato con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015.

Abrogato

Art. 7 ter²³ (Direzione generale)

1. La Direzione generale, equiparata a direzione centrale, opera a supporto dell'attività del Direttore generale svolgendo funzioni di impulso della gestione della Regione e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.
2. Presso la Direzione generale opera il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 8²⁴ (Direzione generale) Abrogato

Art. 9²⁵ (Direzioni centrali)

1. Le direzioni centrali sono le strutture fondamentali dell'organizzazione regionale che assicurano l'unitarietà di indirizzo nella gestione di attività e funzioni attinenti a materie affini, omogenee o tra loro collegate.
2. Le direzioni centrali si articolano in servizi e possono articolarsi in unità operative complesse e unità operative specialistiche.²⁶

Art. 9 bis²⁷ (Unità operative complesse e unità operative specialistiche)

1. Le unità operative complesse sono strutture caratterizzate da un livello medio di autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni. Il direttore preposto all'unità operativa complessa opera nel rispetto degli indirizzi formulati dal direttore centrale.
2. Le unità operative specialistiche sono strutture caratterizzate da un livello elevato di autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni. Il direttore preposto all'unità operativa specialistica coordina la propria attività con quelle presidiate dal direttore centrale preposto alla struttura presso la quale è istituita la UOS.
3. I direttori preposti alle unità operative complesse e specialistiche assumono, rispettivamente, la denominazione di direttore di unità operativa complessa e di direttore di unità operativa specialistica.

²³ Articolo introdotto con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

²⁴ Articolo abrogato con DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

²⁵ Articolo sostituito con DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

²⁶ Comma sostituito, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

²⁷ Articolo introdotto, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

4. Il Corpo forestale regionale (CFR) è unità operativa specialistica, denominata Corpo forestale regionale, che opera, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), presso la direzione centrale competente in materia di risorse forestali ed il cui direttore assume la denominazione di Comandante del Corpo forestale regionale.

5. L'Organismo pagatore regionale (OPR FVG) è struttura equiparata ad unità operativa specialistica che opera, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), presso l'ERSA ed il cui direttore assume la denominazione di Direttore dell'Organismo pagatore regionale.

Art. 10 (Servizi)

1. I servizi sono istituiti per l'esercizio di attività omogenee e la gestione dei enti amministrativi che ad essi mettono capo.²⁸

2. I servizi dispongono di autonomia progettuale e operativa, nell'ambito degli indirizzi formulati dal direttore centrale della struttura organizzativa complessa in cui sono inseriti, nonché di tutte le competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie per il raggiungimento dei risultati.²⁹

Art. 10 bis³⁰ (Posizioni organizzative)

1. Le posizioni organizzative sono istituite, ai sensi dell'articolo 40 del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico non dirigenti quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005, per lo svolgimento:

- a) di direzione delle unità organizzative di particolare complessità e caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlati a diplomi di laurea e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) di attività di staff, di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto dei budget e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il Direttore generale, dal direttore centrale preposto alla direzione centrale, o equiparato, o dal Capo di Gabinetto o dal Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale preposto alla direzione centrale o dal Capo di Gabinetto o dal Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, d'intesa con il direttore alle dipendenze del quale sia incardinata la posizione organizzativa.³¹

²⁸ Comma modificato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015.

²⁹ Comma modificato, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

³⁰ Articolo introdotto, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021.

³¹ Comma modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 202300 e sostituito, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

Art. 11³²
(Strutture stabili di livello inferiore al servizio)

1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con provvedimento della direzione centrale competente in materia di personale, su proposta del direttore centrale, o equiparato, competente, sentito il Direttore generale.³³

2. Il provvedimento di cui al comma 1 reca l'indicazione della struttura direzionale o della posizione organizzativa alle cui dipendenze opera la struttura stabile di livello inferiore al servizio, la categoria di coordinamento e la declaratoria delle funzioni.

Art. 12³⁴
(Dotazione organica e fabbisogno di personale)³⁵

1. La Giunta regionale definisce l'organico complessivo della Regione, suddiviso per categorie e profili professionali, perseguendo la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la razionalizzazione dei costi e la ottimizzazione delle risorse umane.

2. La dotazione organica è soggetta a verifiche periodiche e comunque almeno a cadenza triennale.

2 bis. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato, sentito il Direttore generale, definisce il budget assunzionale e il piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente, distinto per categoria professionale, nonché i criteri generali delle politiche occupazionali nel periodo di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. La ripartizione delle facoltà assunzionali tra le diverse strutture direzionali, comprese quelle riferite al lavoro somministrato, è disposta, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, dal Direttore generale, sentito il Direttore centrale competente in materia di pianificazione del fabbisogno del personale. Detta ripartizione può comportare, a fronte di diverse esigenze organizzative intervenute nel periodo di riferimento, una diversa quantificazione delle unità nell'ambito delle categorie rispetto a quanto determinato ai sensi del primo periodo, fermo restando il rispetto del budget assunzionale fissato dalla Giunta regionale.³⁶

³² Articolo sostituito con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, modificato con il D.P.REG. 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 con il D.P.REG. 0145/Pres. di data 15 luglio 2014, sostituito, con decorrenza 2 agosto 2018, con il D.P.Reg. 0155/Pres. di data 26 luglio 2018, e, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021.

³³ Comma modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 202300

³⁴ Articolo modificato con il DPRReg 074/Pres. di data 11 marzo 2008 e sostituito con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015.

³⁵ Rubrica sostituita, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

³⁶ Comma aggiunto, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e modificato, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1 sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo.

37

CAPO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 13 (Piano strategico regionale)³⁸

1. Il Piano strategico regionale è elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura:
 - a) nella parte prima l'analisi del contesto regionale;
 - b) nella parte seconda gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale;
 - c) nella parte terza l'articolazione degli obiettivi strategici per direzione centrale e struttura della presidenza responsabile dell'attuazione;
2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.
3. Gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale vengono attuati attraverso le fasi della programmazione e della performance dell'Ente.

Art. 14³⁹ (Piano triennale regionale)

Abrogato

Art. 14 bis⁴⁰ (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e bilancio finanziario gestionale)

1. Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio (DTA) di cui all'articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.
2. Il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all'articolo 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011 e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze. Con il BFG la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

³⁷ Comma modificato, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

³⁸ Articolo sostituito con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, modificato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

³⁹ Articolo abrogato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

⁴⁰ Articolo introdotto con il DPRReg 074/Pres. di data 11 marzo 2008, modificato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e sostituito con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022.

3. Nei casi di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 e all'articolo 9 commi 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) l'attribuzione dei capitoli di nuova istituzione ai centri di responsabilità amministrativa è indicata nel provvedimento del Ragioniere generale, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di modificarla con successiva deliberazione di variazione del BFG.⁴¹

Art. 14 ter⁴²
(Piano annuale di internal Audit)

1. Il Piano annuale di internal Audit definisce, in conformità agli indirizzi e alle direttive indicati nel Piano strategico regionale, gli obiettivi annuali, gli strumenti e le azioni della funzione di internal Audit ed individua, in particolare, le categorie di atti, le percentuali ed i criteri di cui all'articolo 21 comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.

2. Il Piano annuale di internal Audit è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di internal Audit, entro il 31 marzo di ciascun anno.⁴³

Art. 15⁴⁴
(Pubblicità)

ABROGATO

CAPO IV
DIRIGENZA

Art. 16
(Incarichi dirigenziali)

1.⁴⁵ Nell'ambito della categoria dirigenziale sono previsti i seguenti incarichi:

- a) direttore generale;
- b) direttore centrale;
- c) vicedirettore centrale,
- d) direttore di Servizio;
- e) direttore di staff.

2. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione ad una struttura organizzativa complessa. L'incarico di direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.⁴⁶

2 bis Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b) rivestono carattere di fiduciarità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e) con contratto di lavoro

⁴¹ Comma modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPREg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

⁴² Articolo introdotto, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPREg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

⁴³ Comma modificato, con decorrenza 16 marzo 2016, con il DPREg 046/Pres. di data 4 marzo 2016 e, con decorrenza 23 dicembre 2020 con il DPREg 0173/Pres. di data 7 dicembre 2020.

⁴⁴ Articolo soppresso con il DPREg 0110/Pres. di data 21 aprile 2005.

⁴⁵ Comma modificato con il DPREg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e sostituito con il DPREg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

⁴⁶ Comma sostituito, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPREg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero dei posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.⁴⁷

3. Abrogato⁴⁸

3 bis.⁴⁹ Gli incarichi dirigenziali sono, altresì, conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 17⁵⁰ **(Competenze dei Dirigenti)**

1. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti e in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti, coadiuvano la Giunta regionale nella definizione dei programmi e dei piani di attività, nonché nella verifica della loro attuazione.

2. I dirigenti nell'ambito della propria autonomia di gestione, perseguono l'attuazione degli obiettivi definiti nei documenti di programmazione e negli atti di indirizzo e in tale ambito sono responsabili della realizzazione dei progetti loro affidati, dell'efficienza ed economicità della gestione delle risorse loro attribuite e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Improntano la propria attività ai principi di imparzialità e trasparenza e alle regole della comunicazione pubblica, anche avvalendosi degli uffici relazioni pubbliche.

3. Nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 spettano ai dirigenti in particolare:

a) l'adozione degli atti di gestione finanziaria delle risorse assegnate;

a bis) l'esercizio dei controlli interni di competenza;⁵¹

a ter) l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 20 comma 2 della legge regionale 1/2015 al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza;⁵²

b) la responsabilità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di propria competenza e in particolare l'adozione di decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché prenotate le risorse e la stipulazione dei contratti;⁵³

c) la partecipazione, anche con funzione di presidente, alle commissioni di gara e concorso;

d) la responsabilità dell'adozione dei decreti di riparto delle risorse finanziarie ad essi assegnate;

d bis) la risposta alle osservazioni formulate nell'esercizio del controllo interno;⁵⁴

⁴⁷ Comma introdotto con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, modificato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019, con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁴⁸ Comma modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e abrogato, con decorrenza 2 agosto 2018, con il DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018.

⁴⁹ Comma introdotto con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

⁵⁰ Articolo sostituito con il DPRReg 074/Pres. di data 11 marzo 2008 e modificato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

⁵¹ Lettera introdotta, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

⁵² Lettera introdotta, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

⁵³ Lettera modificata, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

⁵⁴ Lettera modificata, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

- d ter) l'accertamento delle entrate;
- d quater) lo svolgimento, a favore delle strutture dell'Amministrazione regionale, di attività consultiva di natura collaborativa, in funzione di supporto specialistico, nelle materie di competenza;⁵⁵
- e) l'adozione di atti di gestione del personale assegnato, ad esclusione di quelli attribuiti alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica;⁵⁶
- f) l'assegnazione al personale assegnato di obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- g) la motivazione, la valorizzazione, la formazione, il controllo e la valutazione del personale assegnato.
4. I provvedimenti dei dirigenti, fatti salvi i casi previsti da specifiche normative di settore, sono definitivi.
5. *abrogato*⁵⁷.

Art. 17 bis⁵⁸
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.
2. Quale preposto alla Direzione generale al Direttore generale spettano le funzioni attribuite, ai sensi del presente regolamento, al direttore centrale.
3. Al Direttore generale compete l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione della prestazione nonché la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di Enti regionali, di Enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione nonché per l'esame di particolari problematiche. Il Direttore generale attua, altresì, gli opportuni interventi in relazione agli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa operato dalla struttura direzionale competente in materia di internal Audit.⁵⁹
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale.⁶⁰
- 4 bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della Direzione generale, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).⁶¹

⁵⁵ Lettera introdotta, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

⁵⁶ Lettera modificata con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e, con decorrenza 2 agosto 2019 con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

⁵⁷ Comma abrogato con DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

⁵⁸ Articolo introdotto con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

⁵⁹ Comma modificato, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015, sostituito, con decorrenza 16 marzo 2016, con il DPRReg 046/Pres. di data 4 marzo 2016 e modificato, con decorrenza 23 dicembre 2020, con il DPRReg 0173/Pres. di data 7 dicembre 2020.

⁶⁰ Comma sostituito, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁶¹ Comma introdotto con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022.

4 ter. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza di un direttore centrale, preposto a una direzione centrale o ad un'unità operativa specialistica, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.⁶²

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, in caso di inerzia o ritardo da parte dei direttori delle unità operative complesse, di servizio o di staff della Direzione generale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa informativa al Presidente della Regione e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.⁶³

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 ter, in caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale, preposto a una direzione centrale o ad un'unità operativa specialistica, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, d'intesa con l'Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.⁶⁴

Art. 18 **(Direttore generale)**

Abrogato⁶⁵

Art. 19⁶⁶ **(Direttore centrale preposto a direzione centrale)⁶⁷**

1. Il direttore centrale partecipa alla definizione dei programmi, delle direttive, delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, alla individuazione dei parametri ed indicatori utili per la loro verifica, sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e di coordinamento.

2. Il direttore centrale è responsabile verso il Presidente, nel caso di direttori centrali o equiparati assegnati a strutture della Presidenza o, negli altri casi, verso l'assessore competente del complesso degli obiettivi assegnati alla direzione centrale o equiparata; è

⁶² Comma introdotto con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁶³ Comma modificato con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022 e sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁶⁴ Comma modificato con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁶⁵ Articolo abrogato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

⁶⁶ Articolo modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

⁶⁷ Rubrica sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

l'organo attraverso cui, di norma, si sviluppano i rapporti tra il Presidente o l'assessore competente e la struttura.⁶⁸

3. Il direttore centrale svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al vicedirettore centrale, ai direttori di unità operativa complessa, ai direttori di servizio e ai direttori di staff. In presenza di atto presidenziale di delega della materia rientrante nella competenza di un Servizio della Presidenza, il direttore del Servizio è gerarchicamente e funzionalmente sottoposto al direttore centrale individuato nello stesso provvedimento di delega. In assenza di delega, detta dipendenza gerarchico funzionale rimane in capo al Segretario generale.⁶⁹

4. Al direttore centrale, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3 spetta:

a) la predisposizione delle proposte di piano strategico per le materie di propria competenza;⁷⁰

a bis) la nomina del vicedirettore scelto tra i direttori di Servizio incardinati presso la direzione di appartenenza e posti alle sue dirette dipendenze con esperienza dirigenziale almeno biennale;⁷¹

a ter) il conferimento dell'incarico di Direttore ad interim per i Servizi vacanti, posti alle sue dirette dipendenze, mediante attribuzione del relativo incarico ad altro direttore posto alle sue dirette dipendenze, fatta eccezione per i direttori di UOS, e, qualora ciò non sia possibile, l'attribuzione, d'intesa con altro direttore centrale interessato, dell'incarico ad un direttore appartenente ad altra direzione centrale e posto alle sue dirette dipendenze;⁷²

b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza di altri direttori presso la propria direzione centrale;⁷³

c) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale al fine dell'accertamento della corrispondenza alla programmazione di settore ad eccezione di quelle di competenza delle UOS;⁷⁴

d) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua esclusiva competenza, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità;

e) *abrogata*;

f) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad esso espressamente riservati da specifiche norme;

g) *abrogata*;

h) la collaborazione alla direzione centrale competente per la predisposizione del piano di formazione del personale;⁷⁵

i) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva delle unità operative complesse e dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione;⁷⁶

⁶⁸ Comma modificato con il DPRReg 0145/Pres. di data 15 luglio 2014.

⁶⁹ Comma modificato con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015 e con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷⁰ Lettera modificata con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022.

⁷¹ Lettera inserita con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e modificata con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷² Lettera inserita con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷³ Lettera sostituita con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷⁴ Lettera modificata con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷⁵ Lettera modificata con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018 e con 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷⁶ Lettera sostituita con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, modificata, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori delle unità operative complesse e dei servizi, posti alle sue dirette dipendenze, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;⁷⁷

k) l'adozione degli orari di apertura al pubblico degli uffici della direzione centrale, appartenenti a servizi posti alle sue dirette dipendenze previa informazione alla direzione generale;⁷⁸

l) l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei direttori con le modalità stabilite dal presente regolamento;

m) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio per i casi di propria assenza o impedimento, qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale ovvero nei casi di contestuale assenza o impedimento propria e del vicedirettore centrale, ad un direttore incardinato presso la direzione centrale, ad eccezione di quelli preposti a UOS o, in mancanza di direttori aventi tali incarichi presso la direzione centrale, ad un direttore di altra direzione centrale, ad eccezione di quelli preposti a UOS, previo parere favorevole del direttore centrale preposto alla direzione centrale;⁷⁹

m bis) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio del Direttore di Servizio o di UOC, posto alle sue dirette dipendenze, ad altro direttore della medesima struttura o, qualora ciò non sia possibile, d'intesa con altro direttore centrale preposto alla direzione centrale interessata, l'attribuzione dell'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale, ad eccezione dei direttori di UOS;⁸⁰

n) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.

5. Al Capo di Gabinetto e al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, spettano, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 21, comma 1.⁸¹

6. I direttori centrali e equiparati preposti al Segretariato generale, all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di finanze, assumono, rispettivamente, la denominazione di Segretario generale, Avvocato della Regione e Ragioniere generale.⁸²

7. Al Segretario generale compete, in particolare, coadiuvare il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni amministrative.⁸³

8. Al Ragioniere generale spetta in particolare:

a ante)⁸⁴

⁷⁷ Lettera sostituita con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e modificata, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷⁸ Lettera modificata, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁷⁹ Lettera modificata con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁸⁰ Lettera inserita con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁸¹ Comma sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024

⁸² Comma modificato con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015 e sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

⁸³ Comma sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

⁸⁴ Lettera introdotta con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e soppressa con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

a) effettuare le variazioni contabili di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 26/2015 in qualità di responsabile finanziario della Regione ai sensi dell'articolo 51 commi 3 e 4 del D.lgs. 118/2011;⁸⁵

a bis) in caso di modifica dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle direzioni centrali, laddove necessario, provvedere alla attribuzione al diverso centro di responsabilità amministrativa della gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo;⁸⁶

b) la collaborazione al Direttore generale per la predisposizione, da parte del medesimo, della proposta del Documento di Economia e Finanza Regionale;⁸⁷

b bis)⁸⁸

c)⁸⁹

d)⁹⁰

d bis) disporre la liquidazione delle spese relative a rate di ruoli di spesa fissa e richiedere l'emissione degli ordini di pagamento delle rate dei ruoli di spesa fissa, in conformità a quanto riportato nell'atto con cui il centro di responsabilità amministrativa ha disposto l'apertura del ruolo nonché in conformità alle variazioni dei dati del ruolo intervenute successivamente all'apertura. >>⁹¹

8 bis. L'Avvocato della Regione, per quanto riguarda, in particolare, le attività di patrocinio e consulenza legale di competenza dell'Avvocatura della Regione:⁹²

- a) assegna agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura medesima gli affari contenziosi e consultivi secondo aree omogenee di professionalità;
- b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- c) riferisce al Presidente della Regione in ordine all'attività dell'Avvocatura della Regione segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative e i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività d'istituto.

8 ter. **abrogato**⁹³

9. **abrogato**⁹⁴

9 bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della direzione centrale o dell'Unità operativa specialistica o dell'Ufficio di Gabinetto o dell'Ufficio stampa e comunicazione, il direttore centrale o il direttore dell'Unità

⁸⁵ Lettera sostituita con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022.

⁸⁶ Lettera introdotta con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022.

⁸⁷ Lettera sostituita con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e modificata con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023;

⁸⁸ Lettera introdotta, con decorrenza 16 marzo 2016, con il DPRReg 046/Pres. di data 4 marzo 2016 e soppressa, con decorrenza 23 dicembre 2020, con il DPRReg 0173/Pres. di data 7 dicembre 2020.

⁸⁹ Lettera soppressa, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

⁹⁰ Lettera soppressa, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

⁹¹ Lettera inserita con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

⁹² Comma aggiunto, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

⁹³ Comma aggiunto, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e abrogato, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021.

⁹⁴ Comma abrogato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

operativa specialistica, il Capo di Gabinetto o il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.⁹⁵

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis, in caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di unità operativa complessa, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione. Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di Servizi ricompresi in un'unità operativa complessa, il direttore centrale procede sentito il direttore preposto all'Unità operativa complessa.⁹⁶

Art. 20⁹⁷
(Vicedirettore centrale)

1. Il vicedirettore centrale può essere nominato presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, ad eccezione degli enti regionali. Il vicedirettore centrale coadiuva il direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore centrale, o equiparato.

Art. 20 bis⁹⁸
(Vacanza incarico Direttore centrale o direttore di ente regionale)

1. In caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale preposto a direzione centrale, o in caso di vacanza dell'incarico di direttore di ente regionale, o di direttore di UOS o di UOC, l'incarico sostitutorio ad interim è attribuito dalla Giunta regionale.

Art. 20 ter⁹⁹
(Direttore centrale preposto ad unità operativa complessa o ad Unità operativa specialistica)

1. Al direttore centrale di unità operativa complessa oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, spettano:
- a) la programmazione ed il coordinamento delle attività di competenza dell'unità a cui è preposto;
 - b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza dell'unità operativa;

⁹⁵ Comma introdotto con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022 e sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁹⁶ Comma modificato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, sostituito con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022 e sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁹⁷ Articolo modificato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e sostituito con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

⁹⁸ Articolo introdotto, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

⁹⁹ Articolo introdotto, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

- c) la sottoscrizione, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua esclusiva competenza;
- d) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio ad interim in caso di vacanza dell'incarico di direttore di un Servizio, incardinato all'interno dell'unità operativa, da individuare tra i direttori di Servizio incardinati nell'unità operativa medesima o, qualora ciò non sia possibile, tra i direttori della direzione centrale di appartenenza o altre direzioni centrali, fatta eccezione per i direttori di UOS e quelli incardinati presso quest'ultima, previo parere favorevole del direttore centrale preposto alla direzione centrale interessata;
- e) la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato in relazione agli incarichi al medesimo affidati;
- f) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva delle strutture in cui si articola l'unità operativa e la formulazione delle proposte di budget;
- g) la responsabilità verso il direttore centrale del complesso degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa;
- h) l'adozione degli orari di apertura al pubblico, sentito il direttore centrale;
- i) la proposta al direttore centrale in ordine all'adozione dei progetti e dei criteri di organizzazione delle strutture in cui si articola l'unità operativa;
- j) la verifica periodica dei carichi di lavoro e di produttività delle strutture e del personale assegnato;
- k) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori di servizio e di staff ricompresi nell'unità operativa, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;
- l) la predisposizione e l'organizzazione di mezzi ed iniziative finalizzate a garantire l'operatività efficiente ed efficace della struttura a cui è preposto;
- m) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato direttamente all'unità operativa o alle strutture di livello non direzionale poste alle dipendenze dell'unità operativa;
- n) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.

2. Al direttore centrale di unità operativa specialistica, oltre ai compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e da j) ad n) spetta:

- a) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio nei casi di propria assenza o impedimento ad uno tra i direttori di Servizio incardinati all'interno dell'unità operativa medesima o, qualora ciò non sia possibile, ad un direttore di altre strutture organizzative complesse, fatta eccezione per i direttori di UOS e quelli incardinati presso le stesse, previo parere favorevole del direttore centrale di direzione centrale preposto alle stesse, garantendo i requisiti di competenza, di terzietà e indipendenza in capo al direttore sostituito;
- b) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della giunta regionale attinenti alle risorse ed alle materie di competenza dell'unità operativa specialistica ai fini dell'attestazione della corrispondenza alla programmazione di settore;
- c) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio ad interim in caso di vacanza dell'incarico di direttore di un Servizio, incardinato all'interno dell'Unità operativa, da individuare tra i direttori di Servizio incardinati nell'Unità operativa medesima o, qualora ciò non sia possibile, ad un direttore di altre strutture organizzative complesse, fatta eccezione per i direttori di UOS e quelli incardinati presso le stesse, previo parere favorevole del direttore centrale preposto alle stesse, garantendo i requisiti di competenza, di terzietà e indipendenza in capo al direttore sostituito.

Art. 21¹⁰⁰
(Direttore di servizio)

1. Al direttore di servizio, nel quadro definito dal piano strategico e dal bilancio finanziario gestionale, oltre ai compiti di cui all'art. 17 comma 3, spetta:¹⁰¹

- a) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio;
- b) la sottoscrizione, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione della Giunta regionale;
- c) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad essi;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato al servizio in relazione agli incarichi al medesimo affidati;
- e) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva degli uffici del servizio e le proposte di budget di servizio;
- f) la responsabilità verso il direttore preposto alla direzione centrale o all'unità operativa complessa o specialistica, del complesso degli obiettivi assegnati al servizio;¹⁰²
- g) la proposta al direttore preposto alla direzione centrale o all'unità operativa complessa o specialistica degli orari di apertura al pubblico;¹⁰³
- h) la proposta al direttore preposto alla direzione centrale o all'unità operativa complessa o specialistica in ordine all'adozione dei progetti e ai criteri di organizzazione degli uffici;¹⁰⁴
- i) la verifica periodica dei carichi di lavoro e di produttività degli uffici;
- i bis) qualora nominato vicedirettore centrale, lo svolgimento delle funzioni individuate dall'articolo 20;¹⁰⁵
- j) lo svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettere m) e m bis);¹⁰⁶
- k) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.¹⁰⁷

2. Ai direttori di servizio della direzione centrale competente in materia di finanze, preposti all'esercizio del controllo di regolarità contabile, spetta in particolare:

- a) esercitare il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 1/2015;
- b) firmare la registrazione degli atti di impegno e di disimpegno, firmare la registrazione delle liquidazioni, firmare gli ordini di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, nonché firmare, per quanto di competenza, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa;
- c) esercitare il controllo consuntivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 2 della legge regionale 1/2015;

¹⁰⁰ Articolo sostituito con il DPRReg 074/Pres. di data 11 marzo 2008 e modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹⁰¹ Parole sostituite con il DPRReg 014/Pres. di data 18 febbraio 2022.

¹⁰² Lettera sostituita con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, modificata, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁰³ Lettera sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁰⁴ Lettera sostituita con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, modificata con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁰⁵ Lettera inserita con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹⁰⁶ Lettera sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁰⁷ Lettera modificata con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010.

d) formulare le osservazioni relative agli atti, ai rendiconti ed ai conti giudiziali soggetti al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2015;

e) *abrogata*.¹⁰⁸

2 bis I direttori di servizio della direzione centrale competente in materia di finanze preposti alla gestione delle fasi contabili delle entrate provvedono alla riscossione delle stesse.¹⁰⁹

2 ter Il direttore del servizio competente in materia di servizi informativi e di e – government provvede a delegare funzioni dirigenziali ai dirigenti assunti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale assegnati al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.

2 quater *abrogato*¹¹⁰

2 quinquies *abrogato*¹¹¹

3. *abrogato*¹¹²

Art. 22¹¹³ **(Direttore di staff)**

1. Presso le strutture organizzative complesse di cui all'articolo 7, comma 1 bis, nonché presso l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Stampa e comunicazione, possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

2. L'organizzazione e l'articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del direttore della struttura organizzativa complessa interessata, o del Capo di Gabinetto o del Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione. Al direttore di staff può essere assegnato del personale qualora ciò si renda necessario per l'espletamento delle funzioni attribuite al medesimo.

Art. 23¹¹⁴ **(Conferimento degli incarichi dirigenziali)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 ter e 25, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze

¹⁰⁸ Comma modificato con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015 e abrogata con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁰⁹ Comma modificato con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015.

¹¹⁰ Comma introdotto con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e abrogato, con decorrenza 1 marzo 2020, con DPRReg 017/Pres. di data 10 febbraio 2020.

¹¹¹ Comma introdotto con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015 e abrogato, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

¹¹² Comma abrogato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

¹¹³ Articolo sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹¹⁴ Articolo sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

attribuite alle singole strutture. Hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate; la durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Art. 23 bis¹¹⁵

(Disposizioni per l'indipendenza delle autorità individuate ai sensi dei regolamenti comunitari)

1. Nei confronti dei direttori di servizio e dei dipendenti cui sia conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, che siano designati quali autorità ai sensi dei Regolamenti comunitari, ai fini di garantire l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni, le disposizioni in materia di avocazione previste in capo al Direttore dall'articolo 19, comma 10, si intendono riferite al Direttore generale ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, con esclusivo riferimento all'esercizio delle funzioni proprie o strumentali, svolte dalle predette autorità, previste dalle disposizioni comunitarie in materia.¹¹⁶

2. ¹¹⁷

3. Il Direttore generale e il direttore centrale individua, tra i dirigenti della propria direzione, il sostituto del soggetto designato quale autorità in caso di assenza o impedimento del medesimo; al dirigente si applica, relativamente all'esercizio delle funzioni sostitutorie, il comma 1.¹¹⁸

Art. 23 ter¹¹⁹

(Conferimento dell'incarico di Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, per il conferimento dell'incarico di direttore centrale.

Art. 24

(Conferimento dell'incarico di Direttore generale)

Abrogato¹²⁰

¹¹⁵ Articolo introdotto con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e modificato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹¹⁶ Comma sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e modificato con il DPRReg 0145/Pres. di data 15 luglio 2014 e modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹¹⁷ Comma abrogato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹¹⁸ Comma sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹¹⁹ Articolo introdotto con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹²⁰ Articolo abrogato con DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

Art. 25¹²¹

(Conferimento degli incarichi di direttore centrale, direttore di ente regionale, Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione)¹²²

1. Gli incarichi di direttore centrale e di direttore di ente regionale e Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia ovvero su proposta dell'Assessore delegato e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia.¹²³

1 bis. **Abrogato**¹²⁴

2. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali.¹²⁵

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni.¹²⁶

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.¹²⁷

Art. 26

(Conferimento dell'incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)

¹²¹ Articolo sostituito con il DPRReg 0110/Pres. di data 21 aprile 2005 e modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹²² Rubrica sostituita con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹²³ Comma modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹²⁴ Comma aggiunto con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e soppresso con il DPRReg 00/Pres. di data 00/mese/00

¹²⁵ Comma sostituito con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e modificato, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018.

¹²⁶ Comma modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e sostituito con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹²⁷ Comma modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, sostituito con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e modificato, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente o il Capo di Gabinetto o il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione.¹²⁸

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale, o del Capo di gabinetto. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.¹²⁹

3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro a tempo determinato a soggetti, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.¹³⁰

3 bis. Il conferimento degli incarichi con contratto a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è operata dal Direttore generale unitamente al direttore centrale competente in materia di funzione pubblica e al direttore centrale di volta in volta competente o, qualora quest'ultimo sia il Direttore generale o il direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, ad altro direttore centrale esperto anche nei settori di pertinenza dell'incarico da conferire.¹³¹

4. Non possono essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla qualifica di dirigente¹³².

Art. 27

(Contratti di diritto privato a tempo determinato)¹³³

1. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, direttore di ente regionale, Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, e Capo di Gabinetto sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta

¹²⁸ Comma modificato con il D.P.REG. 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il D.P.REG. 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, sostituito con il D.P.REG. 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e modificato con il D.P.REG. 0145/Pres. di data 15 luglio 2014 e, con decorrenza 1 aprile 2015, con il D.P.REG. 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹²⁹ Comma modificato con il D.P.REG. 0200/Pres. di data 27 agosto 2010.

¹³⁰ Comma modificato con il D.P.REG. 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il D.P.REG. 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con decorrenza 2 agosto 2019, con il D.P.Reg. 117/Pres. di data 18 luglio 2019 e, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹³¹ Comma modificato con il D.P.REG. 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il D.P.REG. 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, con il D.P.REG. 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con il D.P.REG. 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e, con decorrenza 1 aprile 2015, con il D.P.REG. 065/Pres. di data 24 marzo 2015, con decorrenza 2 agosto 2018, con D.P.Reg. 0155/Pres. di data 26 luglio 2018 e, con decorrenza 2 agosto 2019, con il D.P.Reg. 117/Pres. di data 18 luglio 2019 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹³² Comma modificato con il D.P.REG. 0110/Pres. di data 21 aprile 2005 e sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il D.P.Reg. 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹³³ Rubrica sostituita, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, mediante un emolumento onnicomprensivo anche articolabile su una parte fissa ed una variabile; il trattamento economico del direttore generale è comunque determinato nel rispetto dell'importo massimo di cui all'articolo 9 comma 1 della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8.¹³⁴

2. **Abrogato**¹³⁵

3. In ogni caso i contratti relativi agli incarichi di cui al comma 1 sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.¹³⁶

3 bis. *Abrogato*¹³⁷

4. Non possono essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura.

Art. 28
(Aspettativa)

1. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a dipendenti regionali determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.¹³⁸

2. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti esterni, provenienti dal settore pubblico, è subordinato alla loro collocazione in aspettativa, o fuori ruolo da parte dell'enti di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 29
(Sostituzione dei direttori)

1. **Abrogato**¹³⁹

¹³⁴ Comma modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e modificato, con decorrenza 23 dicembre 2020, con il DPRReg 0173/Pres. di data 7 dicembre 2020 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹³⁵ Comma modificato con il DPRReg 0110/Pres. di data 21 aprile 2005 e con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e soppresso con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹³⁶ Lettera a) sostituita con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e modificata con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e comma sostituito, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018, sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e modificato, con decorrenza 1 marzo 2020, con il DPRReg 017/Pres. di data 10 febbraio 2020.

¹³⁷ Comma introdotto con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e abrogato, con decorrenza 2 agosto 2018, dal DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018.

¹³⁸ Comma modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008.

¹³⁹ Comma soppresso con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

2. *Abrogato*¹⁴⁰

2 bis *Abrogato*¹⁴¹

Art. 30¹⁴²
(Graduazione delle posizioni dirigenziali)

1. Le posizioni dirigenziali relative agli incarichi di direttore di servizio e dirigente di staff sono graduate, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità e della retribuzione di posizione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.

2. Il modello per la graduazione delle posizioni nonché la graduazione delle posizioni stesse sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, su iniziativa del Direttore generale; la graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti i parametri del relativo modello.¹⁴³

Art. 31¹⁴⁴
(Valutazione delle prestazioni dei dirigenti)

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.

2. Il modello per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti è approvato dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale è coadiuvata, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.18, dall'Organismo indipendente di valutazione.¹⁴⁵

4. Il Direttore generale è valutato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

5. La valutazione dei direttori centrali preposti a direzioni centrali o ad unità operativa specialistica, del Capo dell'Ufficio stampa e Comunicazione e del Capo di Gabinetto è proposta all'Organismo indipendente di valutazione dal Direttore generale anche sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il Presidente o l'assessore di riferimento.

¹⁴⁰ Comma sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e soppresso con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹⁴¹ Comma soppresso, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

¹⁴² Articolo modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹⁴³ Comma modificato, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015 e, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018.

¹⁴⁴ Articolo sostituito con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, modificato con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹⁴⁵ Comma modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

L'Organismo indipendente di valutazione propone le valutazioni definitive alla Giunta regionale che le approva con propria deliberazione.¹⁴⁶

5 bis La valutazione dei direttori degli enti di cui all'articolo 2 è attuata con le stesse procedure previste, dal comma 5, per i direttori centrali.¹⁴⁷

6. I direttori centrali preposti a direzione centrale e ad unità operativa specialistica valutano i direttori posti alle loro dirette dipendenze.¹⁴⁸

6 bis. I direttori centrali preposti unità operativa complessa valutano i direttori di servizio e di staff posti alle loro dipendenze, sentito il direttore centrale.¹⁴⁹

Art. 32¹⁵⁰
(Sistemi di valutazione)
Abrogato

CAPO V¹⁵¹
ORGANISMI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO INTERDIREZIONALI E DIREZIONALI

Art. 33¹⁵²
(Conferenza dei dirigenti)
Abrogato

Art. 34¹⁵³
(Comitato per il controllo direzionale)
Abrogato

Art. 35¹⁵⁴
(Composizione e funzionamento del Comitato di direzione)
Abrogato

Art. 36
(Coordinamento di direzione)

¹⁴⁶ Comma modificato con il DPREg 065/Pres. di data 24 marzo 2015, con il DPREg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015 nonché, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPREg. 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e, con decorrenza 1 marzo 2020, con il DPREg 017/Pres. di data 10 febbraio 2020 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPREg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁴⁷ Comma introdotto, con decorrenza 1 aprile 2015, con il DPREg 065/Pres. di data 24 marzo 2015.

¹⁴⁸ Comma modificato con il DPREg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015 e sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPREg. 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPREg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPREg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁴⁹ Comma introdotto, con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPREg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁵⁰ Articolo sostituito con il DPREg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e abrogato con il DPREg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹⁵¹ Rubrica sostituita con il DPREg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹⁵² Articolo abrogato con il DPREg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹⁵³ Articolo sostituito con il DPREg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e con il DPREg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e abrogato con il DPREg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹⁵⁴ Articolo abrogato con il DPREg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

1. Il Coordinamento di direzione è composto dai dirigenti che operano nell'ambito di una direzione centrale ed è convocato e presieduto dal direttore centrale con cadenza almeno mensile.

2. Il Coordinamento di direzione svolge, in particolare i seguenti compiti:
- a) sviluppa l'integrazione nell'azione dei servizi e delle strutture non direzionali;
 - b) evita sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative;
 - c) definisce i programmi di attività comuni o convergenti.

Art. 36 bis ¹⁵⁵
(Comitato di direzione)

1. Il Comitato di direzione, organo collegiale di coordinamento, consultazione, analisi, proposta, elaborazione in materia di organizzazione e funzionamento dell'apparato regionale, di programmazione generale e gestione dell'attività amministrativa, svolge le seguenti attività:

- a) può formulare osservazioni sul Piano strategico regionale;
- b) analizza lo svolgimento della gestione;
- c) sviluppa la collaborazione tra le direzioni centrali;
- d) concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle direzioni centrali, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
- e) esamina temi e problemi organizzativi, operativi e di funzionamento di interesse generale e le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici e formulando proposte;
- f) esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse direzioni centrali;
- g) esamina ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione all'esame del Comitato.

Art. 36 ter ¹⁵⁶
(Composizione e funzionamento del Comitato di direzione)

1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dai direttori preposti a direzioni centrali ed equiparati, con esclusione di quelli preposti alle direzioni degli Enti regionali, nonché dal Capo di Gabinetto e dal Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Articolo introdotto con il DPRReg 0145/Pres. di data 15 luglio 2014.

¹⁵⁶ Articolo introdotto con il DPRReg 0145/Pres. di data 15 luglio 2014.

¹⁵⁷ Comma sostituito con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

2. La convocazione del Comitato di direzione, con il relativo ordine del giorno, avviene a cura del Direttore generale che predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste formulate dai direttori centrali.¹⁵⁸

3. Possono partecipare alle sedute del Comitato, i dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

4. Per ogni seduta è redatto un verbale che viene messo a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.

CAPO VI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

**Art. 37¹⁵⁹
(Posizioni organizzative)
Abrogato**

**Art. 37 bis¹⁶⁰
(Portavoce)
Abrogato**

CAPO VII ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI¹⁶¹

**Art. 38
(Uffici di segreteria)**

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria costituito dal segretario particolare e dagli addetti di segreteria, per un massimo complessivo di quattro unità per il Presidente della Regione e tre unità per gli Assessori, e dagli autisti di rappresentanza nel numero, massimo, di due unità per il Presidente della Regione e nel numero di una unità per gli Assessori regionali; presso la sede di Roma dell'Ufficio di Gabinetto, opera inoltre un autista di rappresentanza a supporto dell'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Al fine, altresì, di fornire supporto all'attività del Presidente della Regione, qualora siano attribuiti ai medesimi incarichi di particolare rilevanza e impegno correlati al proprio ruolo istituzionale, nonché all'attività del Vice Presidente, nel caso di eterogeneità o particolare complessità delle materie trattate dalle strutture amministrative di competenza, possono essere assegnati, ai rispettivi uffici di segreteria, ulteriori addetti di segreteria nel

¹⁵⁸ Comma modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹⁵⁹ Articolo modificato con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008, con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010, con il DPRReg 0145/Pres. di data 15 luglio 2014, con il DPRReg 065/Pres. di data 24 marzo 2015, con il DPRReg 0193/Pres. di data 22 settembre 2015, con decorrenza 2 agosto 2018, con il DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018, con decorrenza, 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019, con decorrenza 1 marzo 2020, con il DPRReg. 017/Pres. di data 10 febbraio 2020 e abrogato, con decorrenza 1 giugno 2021, con il DPRReg 076/Pres. di data 6 maggio 2021.

¹⁶⁰ Articolo inserito con il DPRReg 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e abrogato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹⁶¹ Rubrica sostituita con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

numero massimo di tre e due unità. Nel caso in cui il Presidente deleghi ad uno degli Assessori la Protezione civile, alla segreteria di quest'ultimo può essere assegnato un ulteriore addetto di segreteria.¹⁶²

1 bis. Al fine di fornire specifico supporto tecnico all'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, possono essere, altresì, messi a disposizione dei medesimi, dipendenti delle strutture amministrative di competenza, nel limite massimo di una unità.¹⁶³

2. Il segretario particolare è responsabile dell'ufficio di segreteria. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare e gli addetti sono scelti tra personale di categoria non superiore alla D o equiparata.¹⁶⁴

3. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria è conferito, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore stesso; l'incarico è revocato a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo. Gli autisti di rappresentanza sono assegnati, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore medesimo; l'assegnazione è revocata a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo.¹⁶⁵

4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, aventi categorie equiparate, collocati in posizione di comando; il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere, altresì, conferito con contratto di lavoro a tempo determinato:

a) a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza subordinatamente alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27;

b) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie.¹⁶⁶

4 bis. Gli autisti di rappresentanza sono individuati esclusivamente tra dipendenti della Regione.¹⁶⁷

¹⁶² Comma sostituito con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009, modificato, con applicazione a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Regione nell'ambito della XI Legislatura, con il DPRReg 0133/Pres. di data 25 giugno 2012, sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, modificato con il DPRReg. 017/Pres. di data 26 gennaio 2015 e modificato, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019 e modificato con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

¹⁶³ Comma introdotto con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e modificato, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

¹⁶⁴ Comma modificato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹⁶⁵ Comma modificato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹⁶⁶ Comma modificato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e, con applicazione a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Regione nell'ambito della XI Legislatura, con il DPRReg 0133/Pres. di data 25 giugno 2012 e sostituito con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

¹⁶⁷ Comma introdotto con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013.

5. *Abrogato*¹⁶⁸

Art. 38 bis¹⁶⁹
(Portavoce)

1. Il Presidente della Regione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, per tutta la durata del suo incarico di un Portavoce, scelto nei modi indicati nel medesimo articolo.

2. Il Portavoce svolge compiti di collaborazione nella tenuta dei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione.

3. Il Portavoce sovrintende alle funzioni di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività del Presidente della Regione e degli assessori mantenendo, a tal fine, i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione delle notizie.

4. *abrogato*¹⁷⁰

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 39
(Norme transitorie)

1. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti alla medesima data, sono confermati, secondo le corrispondenze di cui all'allegato E, sino alla naturale scadenza, fatte salve le condizioni risolutive previste dai rispettivi contratti.

2. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni e integrazioni, sono confermati, secondo le corrispondenze di cui all'allegato E, sino alla naturale scadenza salvo revoca anticipata e salve le condizioni risolutive previste dai rispettivi contratti, con riferimento agli incarichi conferiti con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

3. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 48 bis e 49 della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni e integrazioni, cessano a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Sino a diversa determinazione da assumersi secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 8, sono strutture stabili di livello inferiore al Servizio quelle previste dall'allegato D.

¹⁶⁸ Comma abrogato con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹⁶⁹ Articolo introdotto con il DPRReg 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009.

¹⁷⁰ Comma abrogato, con decorrenza 1 marzo 2020, con il DPRReg 017/Pres. di data 10 febbraio 2020.

5. Quando leggi, regolamenti, atti o contratti fanno riferimento a direzioni centrali o servizi, il riferimento si intende operato alle direzioni e ai servizi di cui all'allegato A, secondo le corrispondenze di cui all'Allegato E.

6. Ai fini del computo dell'anzianità nella categoria dirigenziale di cui all'articolo 25, comma 2, è valutata anche quella maturata nella qualifica funzionale di dirigente.

7. La disciplina afferente il nuovo sistema di programmazione di cui al Capo III, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2005. Sino all'adozione degli atti necessari all'attivazione di detto sistema, si intendono confermati i programmi già adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

8. Gli incarichi di segretario particolare e addetto di segreteria già conferiti, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati sino alla naturale scadenza, salvo il verificarsi di una delle ipotesi di revoca anticipata di cui all'articolo 38, comma 3.

Art. 40 (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 21, comma 3, 24, 25, comma 3, e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

b) articoli 33, 45, 198, ad eccezione dei commi 7, 9 e 10, 229, 239, 241, 242, 243, 244, 249, 250, 252, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

c) articoli 7, 45, ad eccezione del comma 1 bis, 46, 47, comma 7, 47 bis, 48, 48 bis, comma 1, 49, 50 bis, 51, ad eccezione del comma 1 bis, 51 bis, 52 ad eccezione del comma 3 quater, 53, 55, 57, comma 3, 58, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 "Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è abrogato l'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Organico articolato per categorie e profili professionali

¹⁷¹ Allegato B sostituito con il DPREG 0209/Pres. di data 8 agosto 2008 e quindi con il DPREG 0359/Pres. di data 21 dicembre 2009 e ABROGATO con il DPREG 0193/Pres. di data 22 settembre 2015.

1. ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE CENTRALE, DIRETTORE DI ENTE REGIONALE, CAPO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE E CAPO DI GABINETTO¹⁷³

PARTI:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Carducci n. 6 - codice fiscale 80014930327, rappresentata dal Direttore del Servizio organizzazione sviluppo delle risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica.....

e

dott., nato il, residente in, via..., codice fiscale n.....,

Articolo 1

(Stipula)

Il dott., nato a....., il....., residente a....., codice fiscale....., di seguito per brevità denominato "dirigente", dipendente del ruolo unico regionale collocato in aspettativa (ovvero dirigente esterno all'Amministrazione regionale), stipula con l'Amministrazione regionale un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell'art.

Articolo 2

(Oggetto)

Il dirigente si impegna a svolgere – a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Amministrazione regionale – l'incarico di....., nel rispetto degli obblighi normativamente previsti, nonché secondo le modalità stabilite per il personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, in particolare per lo svolgimento dei compiti definiti dall'art.....dell'allegato.....del regolamento.....

Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria nell'attribuzione e nella revoca dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura dirigenziale oggetto dell'incarico di cui al presente contratto.

La Regione, tuttavia, si riserva di attuare per esigenze organizzative forme di mobilità nell'ambito degli incarichi di cui all'art., previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale.

¹⁷² Allegato C modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹⁷³ Rubrica sostituita con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023 e sostituita con decorrenza 25 luglio 2024, con il DPRReg 097/Pres. di data 18 luglio 2024.

Articolo 3

(Decorrenza e durata)

Il rapporto di lavoro con il dirigente decorrerà dal giorno e fino al....., salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

Alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Articolo 4

(Periodo di prova)

Il dirigente è esonerato dall'effettuazione del periodo di prova, attesa l'attività dirigenziale da questi prestata all'interno dell'Amministrazione regionale (ovvero, **per gli esterni**: Il dirigente è tenuto ad effettuare un periodo di prova di sei mesi. A detto periodo di prova si applica integralmente la disciplina di cui all'art..... del Contratto Collettivo di Lavoro – – area dirigenziale).

Articolo 5¹⁷⁴

(Ferie)

Ai dirigenti spetta un periodo di ferie pari a 28 (ventotto) giorni su base annua, fatta salva l'ipotesi in cui l'incarico sia conferito con decorrenza infra annuale, nel qual caso per l'anno in corso trova applicazione la disciplina del contratto collettivo di lavoro del personale di area dirigenziale.

Articolo 6¹⁷⁵

(Trattamento economico)

Al dirigente compete un emolumento pari ad a.l. euro.....da suddividere in 13 mensilità, ciascuna pari a m.l. euro.....sulla base di quanto determinato con delibera di giunta.

Articolo 7

(Cause di estinzione del rapporto di lavoro)

In ogni caso i contratti sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.¹⁷⁶

Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico avvalendosi degli strumenti previsti.

Il dirigente prende atto ed espressamente accetta che la Regione può risolvere anticipatamente il contratto, con contestuale revoca dell'incarico, nei seguenti casi:

¹⁷⁴ Articolo soppresso, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018 e sostituito con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹⁷⁵ Articolo sostituito con il DPRReg 0200/Pres. di data 27 agosto 2010 e con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e modificato con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

¹⁷⁶ Comma modificato con il DPRReg 0161/Pres. di data 5 settembre 2013 e, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018 e sostituito, con decorrenza 2 agosto 2019, con il DPRReg 0117/Pres. di data 18 luglio 2019.

a) per esigenze funzionali legate al ridisegno delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e, più in particolare, della Direzione..... sempre che il nuovo impianto strutturale della stessa ne risulti sostanzialmente diverso da quello precedente;

b) al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto il conferimento dell'incarico;

Nei casi di cui al terzo comma, lett. a) e b), al dirigente deve essere garantito un preavviso di sessanta giorni e un'indennità pari al 25% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale dell'incarico definita ai sensi del precedente articolo 3, nel limite massimo di tre mensilità (una tantum) (**per gli esterni:** Nei casi di cui alle lettere a) e b) al dirigente deve essere garantito un preavviso di novanta giorni e un'indennità pari al 50% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale dell'incarico definita ai sensi del precedente articolo 3, nel limite massimo di tre mensilità (una tantum)).

177

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando all'Amministrazione un preavviso di novanta giorni.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso, il dirigente o l'Amministrazione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Il rapporto di lavoro si estingue inoltre per le cause previste dal Contratto Collettivo di Lavoro relativo all'area dirigenziale, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Articolo 8

(Trattamento previdenziale)

Per i trattamenti di quiescenza e assistenza, si applicano le norme che prevedono l'iscrizione all'I.N.P.D.A.P., Gestioni autonome C.P.D.E.L. ai fini di pensione, all'ex E.N.P.D.E.P. per l'assegno di lutto e al Fondo Credito, nonché all'I.N.A.I.L. per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è corrisposto, da parte dell'I.N.P.D.A.P., il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999, entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2000.

Articolo 9

(Rinvio)

Il rapporto di lavoro viene regolato, per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, con riferimento allo stato giuridico, dalle norme di legge in materia di impiego regionale e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dell'area dirigenziale, per le parti compatibili con la natura di contratto di lavoro a tempo determinato. Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni delle norme di legge e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigenziale.

¹⁷⁷ Comma modificato, con decorrenza 2 agosto 2018, con DPRReg 0155/Pres. di data 26 luglio 2018 e con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPRReg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.

Articolo 10

Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del dirigente. Il presente contratto è esente in modo assoluto da imposte di registro e bollo giusta, rispettivamente, l'articolo 10 della Tabella del D.P.R. n. 131/1986 e l'articolo 25 della Tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972.

Trieste, addì

Il dott.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo delle risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica.

¹⁷⁸ Schema soppresso con decorrenza dal 11 luglio 2023 con il DPREg 119/Pres. di data 7 luglio 2023.